



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese

Presidente ff.

dott. Guido Petrigni

Consigliere- relatore

dott. Giuseppe Colavecchio

Consigliere

dott. Francesco Albo

Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 2 / A / 2024

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa,

iscritto al n. 6868/Resp. del registro di segreteria, promosso ad istanza

di **Casella Antonio**, nato a Patti (ME) il 27 luglio 1972 e residente in

Caprileone (ME) via Autonomia Siciliana n. 40, rappresentato e difeso

dall'avvocato Giovanni Pino ed elettivamente domiciliato presso il suo

studio sito in Milazzo, via della Concordia n. 60,

contro

Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione siciliana e nei confronti dell'Ufficio della Procura

Generale presso la Sezione giurisdizionale d'Appello della Corte dei

conti per la Regione siciliana.

avverso

la sentenza n. 137/2023, emessa dalla Sezione giurisdizionale per la

Regione siciliana in data 22 febbraio 2023 e pubblicata il 9 marzo 2023.

Visti tutti gli atti del giudizio.

Uditi, alla pubblica udienza del 16 novembre 2023, l'avvocato Giovanni Pino in favore dell'appellante e il Presidente di Sezione, Dr.ssa Maria Rachele Anita Aronica, per l'Ufficio di Procura Generale presso questa Sezione giurisdizionale d'Appello.

FATTO

1. Con atto versato in data 3 ottobre 2022, la Procura regionale citava in giudizio l'odierno appellante, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 70.000,00, quale danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

2. Con sentenza n. 1261 del 30 ottobre 2009 il Giudice delle Indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo aveva disposto nei confronti del Casella l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., con condanna alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione per avere fatto parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio, nonché per avere, da solo o in concorso con altri, commesso i reati di tentata induzione indebita a dare o promettere, di falso ideologico in atti pubblici aggravato e continuato, di truffa aggravata e di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, disponendo altresì l'applicazione delle seguenti misure accessorie: incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione per la durata di un anno; interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata corrispondente alla pena principale di anni due e mesi otto.

Il Requirente premetteva che, a fronte delle utilità illecitamente percepite, il Casella per accedere al patteggiamento versava la somma di euro 10.000,00, a titolo di restituzione del profitto del reato.

La sentenza di condanna diveniva irrevocabile in data 18 giugno 2020 (Sentenza n. 21522 del 18.6.2020 emessa dalla Corte di cassazione).

Secondo l'ampia ricostruzione operata dal PM, la gravità delle condotte delittuose compiute dal Casella ha minato incontrovertibilmente l'immagine del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della sua articolazione territoriale costituita dal Provveditorato alle Opere Pubbliche Sicilia e Calabria, ricorrendo tutti i presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine del Ministero.

Il Giudice di prime cure ha rilevato come appaia indubitabile che la condotta dell'odierno appellante abbia leso l'immagine della Amministrazione ove lo stesso prestava servizio e ciò per la gravità dei fatti contestati in uno con la acclarata diffusione della notizia a mezzo di plurimi articoli di stampa acquisite in atti.

3. Sulla scorta dei criteri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., con sentenza n. 137/2023 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana condannava il Casella al pagamento della somma di euro 70.000,00, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4. Con atto di appello notificato in data 15 maggio 2023, l'appellante, nel chiedere la riforma della sentenza impugnata, si avvaleva dei seguenti motivi di diritto.

4.1. Violazione di legge (art. 445 C.p.p.; art.1, comma 1 sexies, Legge n. 20/1994: Art. 51, comma 7, Legge 174/2016); difetto di motivazione.

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 445 C.p.p., osserva parte attrice, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può essere più equiparata ad una sentenza di condanna, con la conseguente assenza della condanna definitiva per reato proprio contro la PA, presupposto necessario ai fini della perseguibilità in sede contabile del danno all'immagine.

Diversamente da quanto sostenuto, prosegue parte appellante, dopo la riforma Cartabia, la sentenza di patteggiamento, anche se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non può avere efficacia e non può essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile.

La sentenza impugnata appare, pertanto, errata e meritevole di riforma perché manca il presupposto (sentenza penale di condanna) per l'esercizio dell'azione risarcitoria ad opera del Procuratore contabile.

4.2. Con un secondo motivo, rubricato come Violazione di legge (art. 1226 c.c.; art. 1, comma 1, sexies, Legge n. 20/1994- difetto di motivazione l'appellante evidenzia che la sentenza gravata d'appello è erronea anche nel capo in cui è stato quantificato il danno e,

comunque, la stessa non appare sorretta da idonea motivazione.

L'entità della parte di danno, quantificato secondo equità, va diminuita escludendo da tale voce la parte relativa alle ipotesi per le quali il danno era stato accertato attraverso il criterio del raddoppio tangenzio e la parte relativa ai fatti estranei ai capi di imputazione e, soprattutto, a fatti su cui non era intervenuta nemmeno sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti.

5. La Procura Generale depositava, in data 19 maggio 2023, le sue conclusioni per avversare le pretese del Casella e, sulle singole doglianze, deduceva quanto segue.

5.1. La prima censura sarebbe infondata e va, pertanto, rigettata.

Ricorrono nella fattispecie tutti i presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine ai sensi dell'art. 17, co. Ter, del d.l. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009 e dell'art. 51, co. 7, del codice di giustizia contabile.

L'art. 445 c.p.p., nella sua nuova formulazione, a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. n. 150/2022, entrato in vigore il 23 dicembre 2022, a prescindere dalla questione sulla efficacia temporale della disposizione intervenuta dopo il deposito dell'atto di citazione, non ha inciso sostanzialmente sul quadro normativo e giurisprudenziale esistente in tema di danno all'immagine, il cui presupposto era ed è una sentenza penale di condanna per uno dei reati espressamente previsti dalla legge contro la PA.

Nel caso in esame la sentenza di condanna ha riguardato, tra gli altri, i reati di corruzione e induzione indebita a dare o promettere; quindi,

sussiste il presupposto necessario per l'esercizio dell'azione contabile per danno all'immagine di cui agli articoli 1, comma 1 sexies della legge 20/1994 e 51, comma 7, del codice di giustizia contabile: la sentenza penale di condanna per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Nel caso in specie, poi, nei confronti del Casella è stata disposta l'applicazione delle misure accessorie della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di un anno; della estinzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata corrispondente alla pena principale di anni due e mesi otto.

Osserva ancora la Procura Generale che ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità contabile, per danno all'immagine alla PA, quello che conta è la equiparazione tra la sentenza di condanna e quella di patteggiamento, costituendo quest'ultima idoneo presupposto per l'esercizio dell'azione di risarcimento di tale voce di pregiudizio, a prescindere dalla circostanza che la stessa non sia vincolante per il giudice contabile.

Infine, aggiunge l'organo requirente che:

-la disposizione di cui all'art. 51, comma 7, c.g.c., nel disciplinare la comunicazione del PM penale a quello contabile relativamente ad una intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata a carico di dipendenti pubblici ai fini dell'attivazione dell'eventuale procedimento di responsabilità amministrativa riguarda indistintamente qualsivoglia pronuncia di condanna, senza esclusione

alcuna di quella di patteggiamento;

-il convenuto/appellante non ha provveduto a fornire specifiche prove

contrarie, idonee a superare le richiamate prove a suo carico;

-le prove raccolte presentano elevata persuasività in ordine alla

comprovata natura illecita dei fatti delineati, al coinvolgimento

assorbente dell'appellante, alla finalità contra legem cui tendevano le

condotte accertate;

-d'altro canto, l'assenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi

dell'art. 129 c.p.p. non viene nemmeno smentita dalla parte.

Dunque, l'operazione ermeneutica di esame degli atti processuali e di

valutazione delle prove condotta induce ad affermare la sussistenza e

la estrema gravità delle condotte causative del danno e la loro efficacia

eziologica in tale direzione, minando l'immagine del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti e della sua articolazione territoriale

costituita dal Provveditorato alle Opere Pubbliche Sicilia e Calabria.

5.2. Del pari totalmente infondata, ad avviso della Procura Generale,

appare la seconda doglianza in quanto la giurisprudenza ha chiarito

che il duplum del prezzo o della utilità illecitamente percepita non

coincide necessariamente e a tutti i costi con la somma equivalente al

prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria di cui al

c.p., posto che nella mens legislatoris il nuovo comma 1 sexies citato è

stato introdotto al fine di porre parametri precisi per la liquidazione

del danno che rimane equitativa. Si tratta, dunque, di una presunzione

relativa e non già assoluta, dal momento che il danno può certamente

essere ricostruito anche in via equitativa, tenendo conto di una

molteplicità di elementi.

Nello specifico, una volta accertato che le utilità registrate nelle rispettive imputazioni ammontano ad un totale complessivo di euro 23.500,00, applicando il criterio del cd. raddoppio tangenzio il danno risarcibile viene quantificato nella misura pari ad euro 47.000,000 (23.500,00 x 2), ammontare che, in applicazione degli indicatori di lesività elaborati dalla giurisprudenza, assurge equitativamente alla somma di euro 70.000,00.

In definitiva, per la natura delle condotte illecite e degli interessi pubblici curati dal Provveditorato e ivi danneggiati, risultano fortemente incrinati quei naturali sentimenti di appartenenza e affidamento nelle istituzioni.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la Pubblica Accusa reputava congrua la quantificazione del danno all'immagine cagionato dal Casella al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato alle Opere Pubbliche Interregionale delle Regioni Sicilia e Calabria complessivamente in euro 70.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

In conclusione, sia che il danno all'immagine si quantifichi con il criterio del doppio tangenzio integrato dal criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., sia in applicazione del solo criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., appare giustificata la quantificazione in euro 70.000,00.

All'odierna udienza le parti intervenute hanno insistito nelle posizioni espresse negli atti scritti.

DIRITTO

1.L'odierna fattispecie ha per oggetto il danno asseritamente causato per lesione dell'immagine della p.a. di appartenenza a seguito di condotte illecite costituenti reato.

Com'è noto il danno all'immagine trae origine dalla condotta del dipendente infedele che suscita discredito nella collettività, recando pregiudizio di guisa che risulta compromesso il rapporto di fiducia e affidamento nelle istituzioni, nella percezione amplificata del clamor fori o diffusione mediatica da parte dei mezzi di comunicazione, connesso sovente a tali condotte.

Il fondamento normativo riposa nell'art. 97 Cost, i cui dipendenti pubblici e coloro che si trovano in un rapporto di servizio con l'amministrazione devono attenersi, elevando a rango costituzionale il valore della imparzialità e del buon andamento, e quindi del prestigio della PA, da realizzarsi nell'adempimento dei doveri che gravano sul pubblico dipendente (Nei termini Corte cost. n. 123/2023).

2.Ciò premesso, l'appellante lamenta la erroneità del giudizio sulla base di due motivi di gravame che quest'Organo adito ritiene entrambi privi di fondamento.

2.1.Con il primo motivo, il Casella ha censurato la sentenza di primo grado affermando che in forza della nuova formulazione dell'art. 445, comma 1 bis, del c.p.p., la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può essere più equiparata ad una sentenza di condanna, con la conseguente assenza della condanna definitiva per reato proprio contro la PA, presupposto necessario ai fini della perseguibilità in sede contabile del danno all'immagine.

Diversamente da quanto sostenuto in sentenza, prosegue parte appellante, dopo la riforma Cartabia, la sentenza di patteggiamento, pur se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non può sortire efficacia, né può essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile.

Pertanto, dalla espressione “non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova” dovrebbe dedursi che la inefficacia non sia limitata al profilo del giudicato ma si estenda anche “all’aspetto probatorio della sentenza di patteggiamento, di cui nei giudizi civili, disciplinari, amministrativi e contabili non potrà tenersi conto ad alcun fine”.

Il primo motivo di doglianza è privo di pregio e va rigettato.

I Giudici di prime cure, richiamando giurisprudenza consolidata di questa Corte, hanno chiaramente evidenziato come del tutto infondato sia l’argomento dell’assenza di una condanna definitiva per reato proprio contro la P.A., quale presupposto necessario ai fini della perseguibilità in sede contabile del danno all’immagine basato sull’assunto secondo cui la sentenza di patteggiamento non sarebbe equiparabile ad una decisione di condanna.

2.2. Esaminiamo nel dettaglio la censura.

A dire di parte appellante le recenti modifiche normative introdotte dall’art. 445, comma 1 bis, del c.p.p. precluderebbero la utilizzabilità del patteggiamento nel giudizio in esame.

Secondo l’approccio profilato, l’art. 25, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 150 del 10.10.2022 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.12.2022,

con d.l. n. 162 del 31.10.2022, è stato riformulato il comma 1 bis citato ed è stato stabilito che “ la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile...”

Mediante la novella legislativa è stato eliminato il riferimento all’art. 653 c.p.p., che pertanto continua a riguardare le sole decisioni di assoluzione e condanna.

Orbene, la riscrittura della norma da parte del Legislatore ha definito la irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale.

La norma come plasticamente è stato ricordato (cfr. Corte dei conti Sezione III Centrale di Appello n. 137/2023) è applicazione del principio contenuto nell’art. 1, comma 10, lett. a) n. 2 della legge delega, alla cui stregua occorre “ ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare ed in altri casi”.

L’aver adoperato la locuzione “ non ha efficacia e non può essere utilizzata ai fini di prova” induce a non limitare la inefficacia al profilo del giudicato di cui alla legge delega, ma a estendere la limitazione all’aspetto probatorio della detta sentenza della quale, nei giudizi civili, disciplinari, amministrativi e contabili non potrà tenersi conto.

Tuttavia, la non fruibilità della sentenza di patteggiamento nel

giudizio di responsabilità amministrativa non è in antinomia con la utilizzabilità e quindi della possibilità di apprezzare gli elementi probatori di altri plessi giurisdizionali.

In altre parole, la riforma ha avuto l'obiettivo di limitare gli effetti extra penali del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti e, in maniera, precipua, di evitare che esso possa assumere efficacia probatoria ex se nel giudizio contabile.

Il legislatore ha, infatti, previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra i vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile), teso a non far disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto.

Dunque, se è vero che con la Riforma Cartabia, a seguito del novellato art. 445, comma 1, cpp, la sentenza di patteggiamento è inefficace nel giudizio amministrativo contabile quanto al profilo del giudicato e alla valenza probatoria, rimane pienamente valutabile il profilo probatorio idoneo a fondare la condanna risarcitoria nel processo erariale.

In definitiva, in disparte ogni considerazione sull'efficacia temporale della disposizione evocata nell'attuale ambito, la modifica dell'art. 445 cpp si inserisce nel solco della giurisprudenza contabile, secondo cui la sentenza di patteggiamento, ex art. 444 cpp, non si configura tecnicamente come una pronuncia di condanna, ma, comunque, può offrire al giudice elementi utili a procedere ad un nuovo accertamento dei fatti storici sui cui si fonda la imputazione per responsabilità

erariale (In termini, Corte dei conti Sezione I App. sentenza n. 25/2023 ; idem Sezione II Appello n 279 del 2023).

Tali conclusioni non appaiono in contrasto con il dettato novellato di cui all'art. 445, comma 1 bis del cpp, in quanto il convincimento del giudice contabile ben può formarsi mediante l'esame degli elementi probatori versati nel fascicolo processuale, ancorché oggetto di acquisizione nel corso del procedimento penale, a prescindere dalla circostanza che quest'ultimo sia stato definito con sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 cpp.

A ben vedere la difesa dell'appellante adombra una sorta di correzione legislativa di tiro alla impostazione giurisprudenziale sopra descritta, in tema di procedibilità dell'azione erariale di danno all'immagine.

In particolare, viene enfatizzata dal contesto della disposizione il secondo capoverso dell'art. 445, comma 1 bis del c.c.p. , ad opera della d.lgs. n. 150 del 2022 cd. Riforma Cartabia, del processo penale per cui “ se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna”.

In altri termini, viene postulata una sopravvenuta preclusione della facoltà del giudice esterno, sia esso civile, amministrativo o contabile di intendere la sentenza di patteggiamento come condanna, non solo , ai fini della prova della responsabilità erariale, ma anche, per quanto rileva, ai fini della ammissibilità dell'esercizio stesso dell'azione per danno all'immagine.

L'argomento legislativo, come suggestivamente proposto, non appare conforme al dettato normativo e quindi non meritevole di accoglimento.

In disparte la considerazione, dirimente, che nel caso che ne occupa le sanzioni accessorie sono state espressamente comminate come evocato nella narrativa in fatto, il vero è che la novella del citato articolo 445 del c.p.p. non sembra modificare gli effetti della pronunzia di patteggiamento nel giudizio di responsabilità erariale per danno all'immagine relativo a sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, cpp. anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento.

L'appellante, del resto, non ha fornito alcuna specifica prova contraria idonea a superare la particolare valenza probatoria che connota la sentenza di patteggiamento comminata al Casella.

Invero, la novella dell'art. 445 del c.p.p. non può essere letta in contrasto con il chiaro dato letterale, che, al secondo capoverso del comma 1-bis, detta la regolazione dell'efficacia di "disposizioni di leggi extra-penali" equiparative della sentenza di patteggiamento a quella di condanna, escludendola nel caso di sentenza di patteggiamento che non irroghi pene accessorie e ammettendola nell'opposto caso di loro irrogazione.

Orbene, non è dato rinvenire nell'ordinamento alcuna disposizione di legge extra-penale che equipari la sentenza di patteggiamento della pena alla sentenza penale di condanna in tema di danno all'immagine della P.A.

Come accennato, il danno all'immagine è frutto dell'elaborazione

giurisprudenziale dei giudici contabili e trova il proprio riferimento normativo nel quadro della disciplina della responsabilità per danno ingiusto all'erario e nella tutela del bene della vita della reputazione e della credibilità della Pubblica Amministrazione, intesa come persona giuridica, lesi dalla condotta criminosa dei propri dipendenti.

Né miglior sorte potrebbe avere la lettura suggestivamente proposta dall'attore nell'ottica dell'esame finalistico della Riforma del processo penale, che registra un favor del legislatore per il ricorso al rito del patteggiamento della pena, da incentivare in un quadro di accelerazione dei tempi del processo penale e di sgravamento del carico degli uffici, per il quale si deve ritenere la volontà legislativa di negare in generale efficacia extra-penale alle sentenze di patteggiamento (cfr., in tal senso, Relazione illustrativa al "Decreto legislativo recante attuazione della L. 27 settembre 2021, n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).

È, infatti, ben vero che, proprio al menzionato fine incentivante, il legislatore delegante ha, tra l'altro, disposto, in modo innovativo rispetto al passato, l'esclusione dell'efficacia di giudicato della sentenza di patteggiamento "nel giudizio disciplinare e in altri casi" (art. 1, comma 10, lett. a della legge delega n. 134/2021, del 29 settembre 2021), così prevedendo un vantaggio per il condannato, che acquista maggiore margine di difesa negli eventuali procedimento disciplinari

correlati al giudizio penale cui sia sottoposto (l'innovazione è raccolta, come evidente, al comma 1-bis, primo cpv., del c.p.p.).

La norma ha, altresì, previsto per la prima volta la sussumibilità all'accordo patteggiato delle parti anche delle pene accessorie e della confisca (escludibili integralmente o riducibili e, per quanto riguarda la confisca, restringibile a beni determinati, concordati), così rendendo ulteriormente appetibile all'imputato la scelta del rito (si vedano i commi 1, 1-bis, secondo cpv., e 1-ter, del c.p.p.).

Per altri aspetti, la norma non sembra abbia invece, innovato, riducendosi a positivizzare con maggiore chiarezza gli approcci giurisprudenziali più coerenti al dettato normativo.

È questo, appunto il caso degli effetti della pronuncia di patteggiamento nel giudizio di responsabilità erariale per danno all'immagine, rispetto al quale la nuova formulazione dell'art. 445 del c.p.p. non modifica, ma, sostanzialmente, ripete, quella preesistente, con ciò rivelando piuttosto che una volontà legislativa di revirement, quella opposta, di conferma della linea adottata.

Venendo, dunque, al caso all'esame, alla luce di quanto sin qui considerato ed argomentato, questo Collegio conclude per l'ammissibilità del presente giudizio di responsabilità per danno all'immagine della P.A., stante l'intervenuto perfezionamento del presupposto dell'azione richiesto dall'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78 del 2009, costituito dalla sentenza di patteggiamento, ormai irrevocabile, emessa dal Tribunale di Palermo

(n. 1261/2009) a carico del medesimo, equiparabile, per tali effetti, a sentenza penale di condanna, dall'art. 445, comma 1-bis, terzo cpv., del c.p.p..

I fatti, del resto, emergono in modo icastico dalla sentenza di patteggiamento e dagli atti di indagine acquisiti al fascicolo del procedimento penale n. 20811/2016 del Tribunale di Palermo, o allegati all'atto di citazione del Procuratore contabile.

Detto materiale probatorio dimostra in modo inequivocabile che il Casella si reso responsabile dei fatti di reato dettagliatamente descritti dal Procuratore, in occasione dei diversi appalti sviscerati dagli inquirenti.

Le vicende esaminate, ampiamente supportate da specifici richiami probatori negli atti di indagine (documentazione, audio video e telematici, appostamenti, denunce dell'imprenditore vittima degli illeciti, sommarie informazioni), i cui esiti sono stati compendati nelle diverse comunicazione di notizia di reato, non sono state affatto contestate negli atti difensivi dell'appellante, il quale si è limitato ad argomentare in astratto sulla efficacia extra penale della sentenza di patteggiamento, senza entrare minimamente nel merito dei fatti di causa.

Né sono stati contestati la ricostruzione ovvero la commissione dei reati o dei singoli episodi, riportati e chiaramente illustrati dagli atti di accusa mediante atti di indagine non controversi, della cui acquisizione, quali fonti di prova, la parte pubblica si è fatta carico di compulsare al fascicolo processuale.

Nel caso che ne occupa, la sentenza di patteggiamento ha riguardato, tra gli altri, i reati di corruzione e induzione indebita a dare o promettere (art. 319 e 319 bis c.p.), sussistendo quindi il presupposto necessario per l'esercizio dell'azione contabile per danno all'immagine di cui agli articoli 1, comma 1 sexies, della legge 20/1994 e 51, comma 7, del codice di giustizia contabile: ovvero la sentenza penale di condanna per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione

Del pari privo di pregio appare il secondo motivo di doglianza relativo ad un'asserita contraddittorietà palesata dal decidente di prime cure il quale, dapprima ha ritenuto corretta la quantificazione della Procura regionale nel doppio tangenzio laddove era stato possibile quantificare la illecita dazione e secondo equità, salvo poi applicare il criterio equitativo.

Inoltre, a dire dell'appellante, la decisione sarebbe altresì basata su fatti estranei ai capi di imputazione e, comunque, alla sentenza di patteggiamento.

La censura, come anticipato, non intercetta alcun benevolo accoglimento e va considerata reietta.

A mente dell'art. 1, comma 1, legge n. 190 del 2012 " l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepita dal dipendente".

Il duplum del prezzo o della utilità percepita in modo illecito non deve

necessariamente coincidere con la somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria del reato a titolo di riparazione pecuniaria, atteso che il nuovo comma 1 sexies citato è stato introdotto al fine di porre precisi parametri per la liquidazione del danno, che rimane equitativa.

Per la gravità delle condotte illecite e degli interessi pubblici del Provveditorato, danneggiati, risultano fortemente incrinati quei naturali sentimenti di appartenenza e affidamento nelle istituzioni.

Appare dunque esente da censure la motivazione svolta dalla Sezione di primo grado allorché ha condiviso l'operato dell'attore pubblico, sia ai sensi dell'art. 1, comma 2, sexies, della Legge n. 20/1994, sia ai sensi dell'art. 1126 cc., quantificando il danno all'immagine cagionato dal Casella al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato alle Opere pubbliche Interregionale della Regione Sicilia e Calabria complessivamente in euro 70.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Non merita condivisione, poi, la prospettazione relativa ad una presunta duplicazione del danno per fattispecie non contestate, atteso che tutte le circostanze ben possono essere apprezzate in applicazione del criterio equitativo.

Peraltro, la gravità dei fatti è espressiva di una condotta accertata e connotata da un grave disvalore per la reiterazione nel tempo e per la perdurante ed organizzata strumentalizzazione illecita della funzione svolta.

Le complesse indagini hanno riguardato appalti di lavori eseguiti

nell'arco temporale di circa un anno e mezzo, dalla fine del 2016 a metà del 2018, svelandone il sistematico meccanismo criminoso che era sotteso. Tuttavia, per diretta ammissione del medesimo Casella, come emerge dall'interrogatorio del 17 giugno 2019, il mercimonio delle funzioni ha avuto inizio almeno dal 2012.

La disinvolta spregiudicatezza con la quale era posta in essere la condotta criminosa costituiva, dunque, una prassi consolidata dell'ufficio, che è stata interrotta soltanto grazie ad un imprenditore che non ha accettato le condizioni imposte dal Casella denunciando i fatti.

La quantificazione del danno, dunque, appare congrua e coerente con i richiamati criteri e la consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Alla stregua delle considerazioni sopra lumeggiate, l'appello proposto da Casella Antonio va rigettato con la conferma integrale della sentenza n. 137/2023.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dello Stato, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la regione Sicilia, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Casella Antonio e conferma la decisione di condanna emessa con sentenza n. 137/2023 dalla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in data 22 febbraio 2023 e pubblicata il 9 marzo 2023.

Condanna l'appellante, in favore dello Stato, al pagamento delle spese di giustizia, che vengono quantificate in € 112,00 (Euro

Centododici/00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 novembre 2023.

L'Estensore	Il Presidente FF.
(Dr. Guido Petrigni)	(Dr. Salvatore Chiazzese)
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria.

Palermo, 04/01/2024

Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Pietra Allegra
(firmato digitalmente)